



European
Organisation
Of
Military
Associations



ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO

ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO

Via Savona, 6 – 00182 – Roma

Tel/fax 0422 321540 – 06 70304885

e-mail: <mailto:asdp.treviso@tin.it>

siti web: www.militari.org – www.assodipro.org



Consiglio d'Europa

Diritto di associazione per gli appartenenti al personale professionista delle Forze Armate

RACCOMANDAZIONE 1572 (settembre 2002)

1. L'Assemblea prende spunto dalla propria Risoluzione 903 (1988) sul diritto d'associazione per il personale professionista delle Forze Armate, nella quale si interrogarono tutti gli Stati di membri del Consiglio dell'Europa per garantire ai professionisti delle Forze Armate, sotto circostanze normali, il diritto d'associazione, con interdizione del diritto di sciopero. Ricorda anche il proprio Ordine 539 (1998) che richiamava gli stati membri a perfezionare la Carta Sociale Europea.

2. La libertà d'associazione è garantita dall'Articolo 11 della Convenzione Europea sui Diritti Umani e sulle

Libertà Fondamentali ed il diritto ad organizzarsi è un giusto riconoscimento dell' Articolo 5 della Carta Sociale Europea. Comunque, questi articoli prevedono delle condizioni per le limitazioni del riconoscimento, per i membri delle FF.AA. , a costituirse in sindacati.

3. L'Assemblea osserva che, nonostante tutti gli sforzi a promuovere il diritto civico all'associazione di certi gruppi professionali, il diritto ad organizzarsi non è ancora riconosciuto al personale professionista delle Forze Armate di tutti gli stati membri del Consiglio D'Europa. Inoltre, molti stati membri che riconobbero il diritto ad organizzarsi a questa categoria, posero severe limitazioni nelle condizioni attuative.

4. Negli anni passati, eserciti di Stati membri si sono convertiti da un sistema di reclutamento di leva ad uno puramente professionale. Come conseguenza, gli appartenenti al personale militare sono diventati sempre più lavoratori "ordinari" il cui datore di lavoro è il Ministro della Difesa, che dovrebbero essere totalmente legittimati a godere dei diritti dei lavoratori enunciati dalla Convenzione Europea sui Diritti Umani e sulle Libertà Fondamentali e della Carta Sociale Europea.

5. I membri delle Forze Armate, quali "cittadini in uniforme", dovrebbero godere dei pieni diritti, quando l'Esercito non è impegnato in una azione, di formare, far parte e partecipare attivamente, in associazioni di categoria istituite per la tutela dei loro interessi professionali rispettando le istituzioni democratiche, durante il compimento dei propri doveri derivanti dal servizio.

6. Il personale militare dovrebbe essere titolato all'esercizio degli stessi diritti, incluso il diritto di far parte di partiti politici.

7. Quindi, l'Assemblea raccomanda che il Comitato dei Ministri richiami i propri governi relativamente a:

- permettere ai membri delle Forze Armate ed al personale militare di organizzarsi in associazioni rappresentative col diritto di negoziazione su questioni che riguardano salario e condizioni di lavoro;
- limitare le attuali restrizioni sul diritto d'associazione per i membri delle Forze Armate;
- permettere ai membri delle Forze Armate ed a tutto il personale militare di diventare membri di partiti politici;
- stabilire questi diritti nei regolamenti militari degli stati membri;
- esaminare la possibilità di preparare un ufficio di un difensore civico a cui il personale militare può appellarsi in caso di dispute riguardanti il servizio.

8. L'Assemblea richiama anche il Comitato dei Ministri ad esaminare la possibilità di revisionare il testo della Carta Sociale Europea, presentando un nuovo articolo 5, che reciterebbe: "partendo dal punto di vista di assicurare o promuovere la libertà dei lavoratori e datori di lavoro a formare organizzazioni locali, nazionali od internazionali per la protezione dei propri interessi sociali ed economici, e far parte di queste associazioni, i partiti intraprendano le azioni necessarie affinché la legge nazionale non sia così dannosa, né tantomeno applicata in modo così limitativo, nei confronti di questa libertà. L'estensione delle garanzie previste in questo articolo saranno applicate ai membri delle Forze di Polizia e delle Forze Armate e saranno determinate da leggi nazionali o regolamentazioni."

Testo adottato dalla Commissione Permanente, operante per conto dell'Assemblea, **il 3 settembre 2002.**